PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALL'EUTROFIZZAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MARE ADRIATICO E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI

Art. 2

Adeguamento degli impianti di depurazione costieri

Le regioni di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 2 mg per litro di acqua reflua. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, e' autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno lire 1,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

Versione in vigore dal 16 giugno 1989, non più in vigore dal 10 agosto 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti
Estremi	Decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-lotta-all-eutrofizzazione-delle-acque/art-2-adeguamento-degli-impianti-di-depurazione-costieri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it